

MATRIMONIO CIVILE

- L'atto di matrimonio con rito civile, viene redatto al momento della celebrazione.
- È necessaria la presenza di due testimoni

➤ Matrimonio celebrato in un Comune diverso da quello di residenza degli sposi:
I nubendi dovranno presentare la richiesta, con marca da bollo, all'ufficiale di stato civile competente per le pubblicazioni.

➤ Casi particolari:

- Qualora uno degli sposi sia impossibilitato per infermità o impedimento grave, sarà l'ufficiale di stato civile a recarvisi e celebrare il matrimonio in presenza di quattro testimoni e del segretario comunale.
- Altra ipotesi è la celebrazione al di fuori della casa comunale per imminente pericolo di vita: l'urgenza, infatti, fa sì che si prescinda dalle pubblicazioni.

➤ Matrimonio per procura:

- Il matrimonio per procura è previsto solamente per i militari e persone al seguito di Forze armate in tempo di guerra o nei casi in cui uno degli sposi risieda all'estero e non possa rientrare per gravi motivi. I relativi casi sono valutati dal Tribunale che concederà l'autorizzazione.
- La procura è fatta per atto pubblico ed il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi: decorso tale termine, non potrà più essere validamente celebrato.
- La celebrazione avviene presso la casa comunale e davanti all'ufficiale di stato civile competente ma lo sposo assente è sostituito da un suo procuratore speciale.

➤ Matrimonio di minori:

- Per i minori di 16 anni il matrimonio è assolutamente vietato dalla legge italiana. In caso di richiesta da parte di minore straniero, il limite dei 16 anni deve essere sempre rispettato, anche qualora la legislazione del suo Paese di provenienza non preveda alcun limite d'età.
- Per coloro con età compresa tra 16 e 18 anni è prevista la possibilità di ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni.
- Il decreto può essere impugnato mediante reclamo alla Corte d'Appello nel termine perentorio di 10 giorni.

➤ Scelta del regime patrimoniale:

- I coniugi possono effettuare per iscritto la scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, che va annotata nell'atto di matrimonio.
- In assenza di dichiarazione, si presume che i beni siano assoggettati al regime della comunione.